

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

DIRITTO CIVILE

02

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Obbligazioni in generale

FISCALE

03

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Enti non commerciali e ONLUS

04

ACCERTAMENTO - Dichiarazioni

05

CONTENZIOSO - Processo tributario - Procedimento dinanzi alla C.T. Provinciale - Fase istruttoria - Onere della prova

LAVORO

06

PREVIDENZA - Maternità e congedi parentali

07

Leggi In evidenza

08

Scadenze

Notizie

Diritto civile

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Obbligazioni in generale - Tasso di interesse legale - Aumento al 5% dall'1.1.2023 (DM 13.12.2022)

In attuazione dell'[art. 1284](#) c.c., il DM [13.12.2022](#) ha innalzato il tasso di interesse legale al 5% in ragione d'anno, rispetto all'1,25% stabilito dal DM [13.12.2021](#).

Il saggio di interesse legale torna, quindi, ai valori fissati nel 1997 e indicati nell'[art. 1284](#) c.c. (come modificato dall'[art. 2](#) co. 185 della L. 23.12.96 n. [662](#)), valori, poi, aggiornati, di anno in anno (o con cadenza pluriennale) dai vari provvedimenti susseguiti nel tempo.

Decorrenza

Il nuovo tasso di interesse legale del 5% si applica dall'1.1.2023.

Ravvedimento operoso delle violazioni relative ai versamenti fiscali

Ai fini fiscali, l'incremento del tasso di interesse legale ha rilevanza soprattutto in relazione alla procedura di ravvedimento operoso, di cui all'[art. 13](#) del DLgs. 472/97.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione ad istituti deflativi del contenzioso

Ai fini fiscali, la variazione del tasso di interesse legale ha inoltre rilevanza, in particolare, in relazione:

- all'accertamento con adesione, ai sensi dell'[art. 8](#) del DLgs. 218/97, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- all'acquiescenza all'accertamento, ai sensi dell'[art. 15](#) del citato DLgs. 218/97, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- alla conciliazione giudiziale, ai sensi dell'[art. 48](#) del DLgs. 546/92, in caso di versamento rateale delle somme dovute.

Misura degli interessi non computati per iscritto

La nuova misura del 5% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

- ai capitali dati a mutuo ([art. 45](#) co. 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa ([art. 89](#) co. 5 del TUIR).

Rateizzazione delle somme dovute per la rivalutazione di partecipazioni e terreni

L'aumento del tasso di interesse legale non ha rilevanza in caso di versamento rateale delle somme dovute per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, possedute al di fuori dell'ambito d'impresa, ai sensi, rispettivamente, degli [artt. 5](#) e [7](#) della L. 448/2001 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni.

In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

Effetti ai fini contributivi

Ai fini contributivi, l'incremento del tasso di interesse legale ha effetto, in particolare, in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'[art. 116](#) della L. 388/2000 (Finanziaria 2001).

Le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, in caso di:

- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative

sull'esistenza dell'obbligo contributivo;

- fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

La nuova misura minima della sanzione, pari al 5%, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dall'1.1.2023.

Adeguamento dei moltiplicatori per il calcolo del valore fiscale di rendite e diritto di usufrutto

L'innalzamento al 5% del tasso di interesse legale impatta sul valore fiscale di rendite e diritti reali di usufrutto. In particolare, la modifica del tasso legale implica l'adattamento dei coefficienti da utilizzare per il calcolo del valore fiscale del diritto di usufrutto e delle rendite, ai sensi degli [artt. 46](#) del DPR 131/86 e [17](#) del DLgs. 346/90.

art. 1284 c.c.

art. 13 DLgs. 18.12.1997 n. 472

DM 13.12.2022 Ministero dell'Economia e delle finanze

Il Quotidiano del Commercialista del 16.12.2022 - "Ravvedimento operoso più caro dal 2023" - Redazione Guide

Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Ravvedimento operoso - Interessi legali" - Cissello A.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Tasso di interesse legale" - Negro M. - Suma S.

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Enti non commerciali e ONLUS - Rendicontazione del contributo del 5 per mille dell'IRPEF - Soggetti che percepiscono almeno 20.000,00 euro - Nuove procedure telematiche del Ministero del lavoro (DM 13.12.2022 n. 396)

Con il DM 13.12.2022 n. [396](#), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha aggiornato i modelli e le linee guida per la rendicontazione del contributo del 5 per mille dell'IRPEF, prevedendo nuove procedure telematiche, tramite un'apposita piattaforma informatica dedicata, al fine di dematerializzare la documentazione.

Ambito applicativo

Le nuove disposizioni si applicano agli enti che:

- rientrano nella competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'erogazione delle somme del 5 per mille, cioè gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS e, fino all'operatività del RUNTS, gli enti del volontariato, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale (APS) e le altre associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei previsti settori;
- devono rendicontare gli utilizzi dei contributi ricevuti a titolo di 5 per mille, qualora siano di importo pari o superiore a 20.000,00 euro.

Decorrenza

Nei confronti dei suddetti soggetti, le nuove modalità si applicano a partire dal contributo del 5 per mille relativo all'anno finanziario 2021, cioè quello relativo al periodo d'imposta 2020 e derivante dai modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021.

Redazione e pubblicazione del rendiconto tramite un'apposita piattaforma informatica

Ai sensi dell'[art. 16](#) del DPCM 23.7.2020, i soggetti beneficiari del 5 per mille devono redigere un apposito rendiconto:

- dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite;
- utilizzando la modulistica approvata dall'Amministrazione competente;

- accompagnato da una relazione illustrativa;
- entro un anno dalla ricezione degli importi.

Con il DM [396/2022](#) viene stabilito che la modulistica relativa alla rendicontazione del 5 per mille è resa disponibile sulla piattaforma informatica "Cinque per mille", accessibile dal portale servizi.lavoro.gov.it.

Tramite la suddetta piattaforma dovranno essere adempiuti anche gli obblighi di compilazione e trasmissione del rendiconto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Non saranno infatti accettate rendicontazioni redatte e inviate con altre modalità (es. mediante raccomandata postale o posta elettronica certificata).

Accesso alla piattaforma informatica

Per accedere alla piattaforma sarà necessario autenticarsi tramite le credenziali SPID o CIE.

Una volta effettuata l'autenticazione bisognerà procedere con la fase di registrazione del profilo ente, nonché con l'eventuale gestione delle deleghe, secondo le indicazioni contenute nel manuale utente disponibile *online*.

In caso di problematiche relative all'accesso e alla registrazione, gli enti dovranno rivolgersi all'URP *online*.

Pubblicazione del rendiconto sul sito internet dell'ente beneficiario

L'[art. 16](#) del DPCM 23.7.2020 dispone che i soggetti beneficiari del 5 per mille devono inoltre pubblicare sul proprio sito internet gli importi percepiti e il rendiconto:

- entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la sua compilazione;
- dandone comunicazione all'Amministrazione competente entro i successivi 7 giorni.

Come previsto dalle nuove disposizioni:

- sul sito internet dell'ente beneficiario dovrà essere pubblicato il rendiconto generato dalla piattaforma informatica al termine della procedura di invio, scaricabile dalla schermata *Home*, cliccando sull'icona "PDF";
- l'obbligo di comunicazione al Ministero del lavoro di avvenuta pubblicazione dovrà essere assolto accedendo sempre alla piattaforma; cliccando sull'icona "Modifica link" sarà infatti possibile inserire/modificare il *link* relativo alla pagina *web* dove è stato pubblicato il rendiconto.

Enti che percepiscono importi da 5 per mille inferiori a 20.000,00 euro

Gli enti che percepiscono contributi a titolo di 5 per mille per importi inferiori a 20.000,00 euro continueranno invece ad adempiere all'obbligo di redazione e pubblicazione del rendiconto mediante la modulistica e le modalità contenute nel precedente DM 22.9.2021 n. [488](#).

DM 13.12.2022 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 396DM

22.9.2021 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 488 DPCM

23.7.2020

Il Quotidiano del Commercialista del 14.12.2022 - "Rendiconti del 5 per mille on line se pari o superiori a 20.000 euro" - Negro

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Cinque per mille" - Negro M.

ACCERTAMENTO

Dichiarazioni - Comunicazione dei dati delle spese sanitarie per la precompilazione delle dichiarazioni - Ridefinizione degli obblighi per gli ottici (DM 28.11.2022)

Con il DM [28.11.2022](#), pubblicato sulla *G.U.* 9.12.2022 n. 287, sono state apportate modifiche al DM [1.9.2016](#), ridefinendo l'obbligo per gli ottici di invio dei dati delle spese sanitarie per la precompilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (modello 730 e modello REDDITI PF).

Introduzione dell'obbligo per gli ottici di invio delle spese sanitarie

Per effetto del DM [1.9.2016](#), l'obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria è stato infatti previsto anche in relazione agli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli [artt. 11](#) co. 7 e [13](#) del DLgs. 24.2.97 n. 46, a partire dalle spese sostenute dall'1.1.2016.

Ridefinizione dell'obbligo per gli ottici di invio delle spese sanitarie

La disciplina in materia di dispositivi medici è stata però successivamente modificata per effetto dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio 5.4.2017 n. [745](#) e 23.4.2020 n. 561, con adeguamento della normativa nazionale ad opera del DLgs. 5.8.2022 n. [137](#).

Al fine di tenere conto dell'evoluzione normativa in materia di dispositivi medici nel frattempo intervenuta, con il citato DM [28.11.2022](#) viene quindi stabilito che l'obbligo di inviare i dati al Sistema tessera sanitaria riguarda gli esercenti l'arte ausiliaria di ottico registrati in Anagrafe tributaria con codice attività - primario o secondario - 47.78.20 "Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia".

In relazione a tali soggetti, l'obbligo di invio dei dati si applica alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dall'1.1.2022.

Richiesta delle credenziali al Sistema tessera sanitaria

A partire dall'1.12.2022, al momento della richiesta al Sistema tessera sanitaria, formulata dagli esercenti l'attività di ottico, delle credenziali necessarie all'invio dei dati delle spese sanitarie, il Sistema tessera sanitaria acquisisce dall'Agenzia delle Entrate l'informazione puntuale che il richiedente sia registrato in Anagrafe tributaria, con il codice attività - primario o secondario - 47.78.20 "Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia".

Termini di invio dei dati

In via transitoria, il DM [28.11.2022](#) stabilisce che l'invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2022 dovrà avvenire entro il 31.1.2023.

Si tratta quindi di un'unica scadenza annuale, rispetto alle due scadenze semestrali previste per gli altri soggetti obbligati in relazione ai dati del 2022.

Per le spese sostenute negli anni successivi al 2022 la trasmissione dei dati avverrà entro le scadenze ordinariamente stabilite per tutti i soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 7 del DM 19.10.2020.

Modalità di invio dei dati

Per quanto riguarda le specifiche tecniche e le modalità operative per la trasmissione telematica dei dati, il DM [28.11.2022](#) stabilisce che sono quelle già previste dai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze [31.7.2015](#), [16.9.2016](#) e [19.10.2020](#).

DLgs. 5.8.2022 n. 137

DM 1.9.2016 Ministero dell'Economia e delle finanze

DM 19.10.2020 Ministero dell'Economia e delle finanze

DM 28.11.2022 Ministero dell'Economia e delle finanze

Il Quotidiano del Commercialista del 10.12.2022 - "Ridefinito per gli ottici l'obbligo di invio dei dati relativi alle spese sanitarie" - Negro

CONTENZIOSO

Processo tributario - Procedimento dinanzi alla C.T. Provinciale - Fase istruttoria - Onere della prova - Novità della L. 130/2022 (documento di ricerca Fondazione Nazionale dei Commercialisti 14.12.2022)

Con il documento di ricerca CNDCEC-FNC [14.12.2022](#), è stato analizzato l'istituto dell'onere della prova così come modificato dalla riforma del processo tributario di cui alla L. [130/2022](#).

Quadro normativo

Per effetto dell'[art. 7](#) co. 5-bis del DLgs. 546/92, "l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati".

La disposizione rafforza l'obbligo di motivazione degli atti a carico dell'Amministrazione finanziaria, facendo ricadere sull'Erario il dovere di fornire in giudizio la prova della pretesa, nel rispetto dei requisiti di circostanzialità e non contraddittorietà.

Entrata in vigore

La modifica, in assenza di disposizioni specifiche, è entrata in vigore il 16.9.2022 (data di entrata in vigore della L. [130/2022](#)) e, pertanto, opera anche in relazione ai processi già in essere a quella data.

Presunzioni di origine giurisprudenziale

Dovrebbero venire meno, quantomeno a livello di automatismo, le presunzioni di origine giurisprudenziale. Per il documento di ricerca, *“è chiaro, infatti, che il «nuovo» obbligo posto a carico del fisco fa sì che solo nelle ipotesi di inversione legale dell’onere probatorio, al di fuori e già prima del processo (come appunto nei casi citati al paragrafo precedente), l’amministrazione finanziaria possa esimersi dal fornire la prova in giudizio, a pena di annullamento dell’atto da parte del giudice”*.

Il documento di prassi fa riferimento, a titolo esemplificativo:

- alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base proprietaria, in relazione alla quale il Fisco dovrà dimostrare che i soci hanno percepito gli utili “neri” non evidenziati a bilancio;

- alle liti relative a fatture per operazioni inesistenti, in relazione alle quali *“per effetto del nuovo comma 5-bis, il legislatore sembra abbia voluto declinare con maggior dettaglio i criteri in base ai quali, nel processo tributario, il giudice è tenuto a valutare i requisiti di gravità, precisione e concordanza necessari per fondare una prova per presunzione semplice che, pur sempre, può legittimare un accertamento analitico induttivo ai sensi dell’[art. 39](#), comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973”*.

Sanzioni

Il nuovo co. 5-bis introduce un “nuovo” onere della prova *ad hoc* con riferimento all’irrogazione delle sanzioni, stante l’inciso *“e l’irrogazione delle sanzioni”*. La novella normativa pone a carico del Fisco l’onere di provare, con le modalità già descritte, non soltanto il presupposto della pretesa impositiva, ma anche quello posto a base dell’irrogazione delle sanzioni. Non sarà più sufficiente sostenere, implicitamente, che esse sono un automatico effetto della violazione.

Liti da rimborso

L’ultimo periodo del co. 5-bis contiene la disciplina dell’onere probatorio nei giudizi aventi per oggetto una richiesta di rimborso, cui il Fisco si sia opposto con un diniego espresso o tacito. In queste ipotesi l’onere della prova spetta sempre al contribuente, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

art. 7 DLgs. 31.12.1992 n. 546

Documento di ricerca CNDCEC-FNC 14.12.2022

Il Quotidiano del Commercialista del 15.12.2022 - "Onere della prova rinforzato per il Fisco anche per la Fondazione commercialisti" - Cissello

Il Sole - 24 Ore del 15.12.2022, p. 45 - "Onere della prova a carico del Fisco con applicazione ad ampio raggio" - N. T.

Guide Eutekne - Contenzioso tributario - "Onere della prova" - Cissello A.

Lavoro

PREVIDENZA

Maternità e congedi parentali - Assegno unico e universale - Erogazione d’ufficio da parte dell’INPS (circ. INPS 15.12.2022 n. 132)

Con la circ. 15.12.2022 n. [132](#), l’INPS ha reso noto che dall’1.3.2023 l’assegno unico e universale sarà erogato d’ufficio, senza la necessità di presentare una nuova domanda, per i soggetti che nel periodo tra gennaio 2022 e febbraio 2023 abbiano presentato la domanda e la stessa non sia stata respinta, revocata, decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente.

Erogazione d’ufficio

L’erogazione d’ufficio avverrà per le domande presenti nell’archivio dell’INPS in corso alla data del 28.2.2023, in uno stato diverso da “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”.

L’erogazione continuerà laddove la domanda si trovi nello stato di “Accolta”, mentre inizierà al termine degli specifici controlli, in caso di esito positivo, per le domande che si trovino in stato di “In istruttoria”, “In evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino” o “Sospesa”.

Al fine del riconoscimento d’ufficio della prestazione, l’Istituto di previdenza farà riferimento ai dati presenti

nelle domande già acquisite e agli altri dati rilevati dall'ISEE.

Variazione dei dati

Il beneficiario potenziale dovrà intervenire sulla domanda precompilata dall'INPS solo ed esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario segnalare eventuali variazioni e dal momento in cui queste si manifestino.

A titolo esemplificativo, le ipotesi di variazione della domanda - che, in alcuni casi, possono anche determinare la necessità di presentare una DSU aggiornata - possono riguardare:

- la nascita di figli;
- la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
- le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
- le modifiche attinenti all'eventuale separazione/coniugio dei genitori;
- i criteri di ripartizione dell'assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell'accordo tra i genitori;
- la variazione delle condizioni per la spettanza delle maggiorazioni ([artt. 4 e 5](#) del DLgs. 230/2021);
- le variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall'eventuale altro genitore.

Soggetti tenuti alla presentazione della domanda

La domanda per l'annualità decorrente dall'1.3.2023 dovrà essere presentata, come di consueto, dai soggetti che non abbiano mai beneficiato dell'assegno unico ovvero che abbiano presentato domanda sino al 28.2.2023, ma per i quali l'istanza sia respinta, decaduta, revocata o vi abbiano rinunciato. La richiesta potrà essere presentata telematicamente accedendo al sito *web*, tramite Contact Center Integrato e istituti di Patronato o, in aggiunta, utilizzando il nuovo servizio per i dispositivi mobili, installando l'applicazione "INPS Mobile" e selezionando dalla *homepage* il servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico".

Circolare INPS 15.12.2022 n. 132

Il Quotidiano del Commercialista del 16.12.2022 - "Assegno unico erogato d'ufficio da marzo 2023" - Tombari

Leggi in evidenza

SETTORI PARTICOLARI

DELIBERA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 18.10.2022 N. 10

SETTORI PARTICOLARI

AUTOTRASPORTATORI - Quota per il 2023 per il funzionamento dell'Albo degli autotrasportatori - Misura, modalità e termine di versamento

La presente deliberazione stabilisce l'ammontare delle quote da versare, per l'anno 2023, da parte delle persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12.2022, esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'apposito Albo, al fine di coprire gli oneri per:

- il funzionamento del Comitato centrale e dei Comitati provinciali per l'Albo degli autotrasportatori;
- la tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori.

Termine di versamento

Le suddette quote devono essere versate entro il 31.12.2022.

Modalità di pagamento

Il versamento della quota deve essere effettuato attraverso la piattaforma PagoPA, con le seguenti modalità alternative, entrambe attivabili nella apposita sezione "Pagamento Quote" presente sul sito www.alboautotrasporto.it, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella citata sezione:

- pagamento on-line, effettuato in modo integrato nell'applicazione dei pagamenti; l'utente viene

automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in tempo reale utilizzando i canali on-line proposti dal prestatore scelto;

- pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalità differita; l'utente stampa o visualizza il pdf dell'avviso di pagamento e procede al pagamento con una delle modalità presentate da uno dei prestatori di servizi di pagamento (PSP), sia tramite canale fisico che virtuale.

Le imprese iscritte alla Provincia autonoma di Bolzano devono effettuare il pagamento esclusivamente sul conto corrente bancario intestato alla Provincia autonoma di Bolzano.

Prova dell'avvenuto pagamento

Le imprese di autotrasporto devono conservare la prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2023, ai fini degli eventuali controlli, esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.

Sospensione dell'iscrizione all'Albo

Qualora l'impresa di autotrasporto non effettui il versamento della quota entro il suddetto termine del 31.12.2022, verrà disposta la relativa sospensione dell'iscrizione all'Albo.

Scadenze della settimana

19 dicembre 2022, Lunedì

Tributi

Professionisti iscritti in appositi Registri o Albi - Presentazione telematica al Ministero dell'Interno, entro le 12.00, delle domande per l'inserimento nell'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali o per mantenere tale iscrizione

20 dicembre 2022, Martedì

Canone RAI

Persone fisiche titolari di utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale - Presentazione all'Agenzia delle Entrate, tramite posta, dell'autocertificazione sulla non applicazione del canone in bolletta, per il 2023

Contributo CONAI

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di novembre e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di ottobre

IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive

Soggetti IRES "solari" - Regolarizzazione insufficienti versamenti dei modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza con lo 0,4% era il 21.9.2022, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

IRPEF e IRES

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate da giugno a novembre sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, se l'ammontare cumulativo è inferiore a 500,00 euro

21 dicembre 2022, Mercoledì

Imposte dirette

Imprese - Invio telematico all'Agenzia Entrate della comunicazione di cessione dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas primo e/o secondo trimestre 2022 e di carburanti per l'attività agricola e della pesca

22 dicembre 2022, Giovedì

Associazioni di categoria e consorzi di tutela - Presentazione a Unioncamere, tramite PEC, delle domande di agevolazioni per la realizzazione di progetti di promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione

Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, imposte sui redditi, IVA, contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL

Enti sportivi - Effettuazione, senza sanzioni e interessi, dei versamenti sospesi da gennaio a novembre 2022e degli adempimenti INPS

Altre scadenze

25 dicembre 2022, Domenica *

Contributi ENPAIA

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

27 dicembre 2022, Martedì

IVA

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di novembre, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di novembre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi a ottobre e novembre

Soggetti con partita IVA - Versamento dell'acconto IVA

28 dicembre 2022, Mercoledì

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Terzo versamento per il periodo contabile novembre-dicembre, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile luglio-agosto

30 dicembre 2022, Venerdì**Imposta di registro**

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

IRPEF, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali

Eredi delle persone decedute dall'1.3.2022 al 30.6.2022 - Presentazione presso un ufficio postale del modello REDDITI 2022 cui era obbligato il defunto

Eredi delle persone decedute dall'1.3.2022 al 30.6.2022 - Regolarizzazione delle dichiarazioni infedeli e dei versamenti relativi agli anni precedenti, in relazione all'operato del defunto

IRPEF, IRAP, IVA, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali

Eredi delle persone decedute dopo il 28.2.2022 - Versamento delle somme dovute a saldo dal defunto in relazione all'anno 2021

IRPEF, IRES, IRAP, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali

Persone fisiche, società di persone, soggetti IRES "solari" - Regolarizzazione seconda o unica rata di acconto scaduta il 30.11.2022, con la sanzione ridotta dell'1,5% e interessi legali

31 dicembre 2022, Sabato ***Antiriciclaggio**

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

Canone RAI

Persone fisiche titolari di utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale - Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, dell'autocertificazione sulla non applicazione del canone in bolletta, per il 2023

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

Contributo Albo autotrasportatori

Persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'apposito albo - Versamento, con le previste modalità, dell'importo per l'anno 2023

Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Imposta di bollo

Soggetti che assolvono l'imposta in modo virtuale - Versamento, con il modello F24, della rata bimestrale

Imposta sostitutiva sui capital gain

Contribuenti soggetti al capital gain - Termine per esercitare o revocare l'opzione per il regime del "risparmio amministrato", con effetto dall'anno successivo

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Contribuenti soggetti al capital gain - Termine per esercitare o revocare l'opzione per il regime del "risparmio gestito", con effetto dall'anno successivo

Imposte dirette

Gruppi multinazionali con ricavi consolidati di almeno 750 milioni di euro nel 2020 - Termine per inviare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati dei "country by country report", in relazione al periodo d'imposta 2021

ONLUS, ODV e APS - Termine per adeguarsi alle disposizioni inderogabili del DLgs. 3.7.2017 n. 117 sul Terzo settore, modificando gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria

Persone fisiche con reddito complessivo del 2021 non superiore a 35.000,00 euro - Termine per richiedere, tramite il portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it, il buono per l'acquisto di un abbonamento (c.d. "bonus trasporti")

Proprietari di veicoli per il trasporto di persone e merci - Termine per beneficiare del contributo per l'installazione sul veicolo di un sistema di riqualificazione elettrica in sostituzione dell'originario motore termico

Società di mutuo soccorso già esistenti alla data del 3.8.2017 - Termine per trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantenendo il proprio patrimonio

Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

IMU

Enti non commerciali - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, della dichiarazione relativa all'anno precedente

Soggetti passivi - Termine per regolarizzare il versamento dell'IMU dovuta per l'anno precedente, con la sanzione ridotta del 3,75% e gli interessi legali

Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali - Termine per presentare la dichiarazione IMU relativa all'anno precedente, qualora obbligatoria

IRES

Soggetti "solari" che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare - Invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione per il regime delle SIIQ o delle SIINQ, a decorrere dal periodo d'imposta successivo

Soggetti IRES "solari" - Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate la conferma dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fusione o scissione della società partecipata

IRES, IRAP e IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro, pro loco, bande, cori, associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare - Comunicazione alla SIAE dell'opzione per il regime L. 398/91

IRPEF

Percipienti provvigioni di intermediazione che si avvalgono di dipendenti o di terzi - Termine per inviare ai committenti la dichiarazione per l'applicazione della ritenuta d'acconto sul 20% delle provvigioni, a partire dall'anno successivo

Persone fisiche che versano contributi o premi di previdenza complementare - Comunicazione al fondo pensione o all'impresa assicuratrice dell'importo non dedotto dei contributi o dei premi versati nell'anno precedente

IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica

Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

Sostituti d'imposta - Termine per effettuare i rimborsi derivanti dai modelli 730/2022 integrativi

IVA

Autotrasportatori iscritti nell'apposito Albo - Registrazione delle fatture emesse nel trimestre luglio-settembre

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Presentazione telematica della dichiarazione per il mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

** Avvertenza: L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*